

PROGETTO PILOTA “FORMAZIONE, VALORE, APPRENDIMENTO”

ALLEGATO 1

DISPOSITIVO SPERIMENTALE DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Art. 1

Finalità e limiti applicativi del dispositivo sperimentale

1. Finalità del dispositivo è la sperimentazione, in reale contesto d’uso, del processo di riconoscimento dei crediti formativi, per gli aspetti metodologici, procedurali ed amministrativi di identificazione, messa in trasparenza e validazione apprezzativa degli apprendimenti dei richiedenti, conclusa in caso positivo da definizione ed attuazione del progetto formativo individualizzato.
2. La sperimentazione è parte del più generale processo di istituzione del sistema regionale di certificazione delle competenze, in attuazione di quanto disposto dalla DGR 22 marzo 2016, n. 122, quale risorsa per la promozione dell’apprendimento permanente quale diritto della persona, al fine di assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite, in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
3. Il dispositivo opera nell’ambito del progetto pilota “Formazione, Valore, Apprendimento” di cui alla Determinazione dirigenziale n. G13277 del 10/11/2016, con esclusivo riferimento all’offerta formativa all’uopo autorizzata/approvata dalla Regione Lazio, nei tempi, nei modi e con le modalità di audit e controllo da essa specificamente disposti.
4. In ragione della loro natura sperimentale, i contenuti tecnico-applicativi del dispositivo possono essere oggetto di revisione e adattamento in sede di applicazione, anche con riferimento ad ambiti e casi specifici, previa autorizzazione da parte della Regione.
5. Il dispositivo e la relativa sperimentazione applicativa sono oggetto di monitoraggio *in itinere* e valutazione finale, nei termini di cui all’art. 14, finalizzata alla validazione degli esiti, nella prospettiva della costruzione del sistema regionale integrato di riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze.
6. Gli esiti della sperimentazione sono oggetto di trasferimento e diffusione, anche *in itinere*, agli attori del sistema regionale potenzialmente interessati.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della sperimentazione sono assunte le seguenti, specifiche definizioni:
 - Credito formativo: “valore attribuito ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, rivolto a rafforzare la possibilità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione, attra-

verso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica”;

- *Credito di ammissione: “riconoscimento formale del valore di apprendimenti già maturati dal richiedente, a fini di accesso ad un percorso formativo, nel caso il cui lo stesso non disponga del livello di istruzione e/o della qualificazione ordinariamente richiesti, ove sia dimostrabile il possesso dei prerequisiti cognitivi, di conoscenza ed abilità condizione per la positiva partecipazione, in coerenza con il livello EQF previsto in ingresso”;*
- *Crediti di frequenza: “riconoscimento formale del valore di apprendimenti già maturati dal richiedente ad inizio attività, a fini di dispensa di frequenza e/o di prova di uno o più Unità di Risultati di Apprendimento/Moduli/Segmenti in cui il percorso è articolato”;*
- *Debiti formativi: “contenuti di conoscenza ed abilità dei quali – in sede di riconoscimento di credito di ammissione e/o di frequenza – è accertata la necessità di messa a livello, compatibilmente con le caratteristiche didattiche e realizzative dell’attività formativa”;*
- *Prerequisiti cognitivi: “insieme degli schemi di pensiero (logico, intuitivo e creativo) di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter comprendere ed acquisire gli insegnamenti impartiti, interagendo attivamente con il contesto di apprendimento, in coerenza con la didattica prevista”;*
- *Prerequisiti di conoscenza e di abilità: “insieme delle conoscenze e delle eventuali abilità tecniche, applicative e relazionali di cui il richiedente credito di ammissione deve disporre per poter seguire con profitto gli insegnamenti impartiti, sulla base del carico didattico e delle modalità di trasmissione previste”.*

2. Le definizioni specifiche di cui al comma precedente sono integrate da quanto disposto dall’art. 2 della DGR 22 marzo 2016, n. 122 - Attuazione delle disposizioni dell’Intesa 22 gennaio 2015, recepite con decreto interministeriale 30 giugno 2015 - Direttiva istitutiva del Sistema regionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Primi indirizzi operativi.

Art. 3

Ambito applicativo del riconoscimento dei crediti

1. L’esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento ai soli percorsi formativi proposti dagli organismi partecipanti al progetto pilota “Formazione, Valore, Apprendimento” e valutati coerenti dalla Regione, sulla base delle modalità progettuali, didattiche ed organizzative adottate.
2. A tal fine l’organismo formativo interessato inoltra formale richiesta al Servizio regionale competente della Regione, indicando il percorso formativo e i nominativi degli operatori che saranno oggetto della sperimentazione del processo di riconoscimento dei crediti.
3. E’ facoltà della Regione, in riscontro alla richiesta avanzata dall’organismo formativo, disporre prescrizioni correttive ai percorsi formativi, il cui accoglimento da parte dell’organismo formativo costituisce condizione necessaria ai fini dell’autorizzazione all’esercizio sperimentale del riconoscimento dei crediti.
4. Gli organismi formativi, si impegnano – contestualmente all’invio della richiesta di cui al comma 2 - alla puntuale osservanza delle disposizioni adottate dalla Regione e alla partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione di cui all’art.14.
5. E’ facoltà dei soggetti proponenti i percorsi formativi di indicare in sede di progetto uno o più moduli/segmenti/unità di cui è motivatamente proposta la non utilizzabilità ai fini del riconoscimento di crediti di frequenza. La Regione decide circa la ricevibilità della proposta.

Art. 4

Valore dei crediti formativi

1. Il valore dei crediti formativi di ammissione e di frequenza è definito dall'organismo che assume l'obbligo di riconoscerli nell'ambito del percorso formativo di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previsto dal presente dispositivo. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altri percorsi o persone.
2. Fanno eccezione a quanto sopra disposto i crediti di frequenza dotati di valore a priori, acquisiti di diritto dal richiedente in esito alla positiva frequenza dei moduli/segmenti/unità di apprendimento equivalenti per caratteristiche di obiettivi, contenuti e durata, dimostrabile attraverso attestazione pubblica o oggetto di controllo pubblico. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.
3. I crediti formativi riconosciuti non costituiscono in sé titolo ai fini della certificazione delle competenze. Gli esiti delle attività di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti concorrono, nei principi di efficiente uso delle risorse e semplificazione amministrativa, allo svolgimento dei procedimenti di certificazione delle competenze.
4. Il riconoscimento di crediti e la partecipazione ad un percorso individualizzato non hanno effetti sull'eventuale svolgimento dell'esame finalizzato al rilascio della certificazione regionale, che comprende la verifica dell'avvenuta acquisizione di tutte le competenze previste dal profilo di riferimento.

Art. 5

Articolazione del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi si articola nelle seguenti fasi, svolte complessivamente dall'organismo formativo interessato, sotto la responsabilità metodologica di uno o più operatori dotati dei requisiti professionali di cui all'art. 11, in conformità ai riferimenti metodologici ed agli standard documentali di cui all'art. 12:
 - richiesta di riconoscimento da parte del richiedente;
 - identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente;
 - valutazione apprezzativa degli apprendimenti del richiedente;
 - proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato;
 - autorizzazione amministrativa all'esercizio dei crediti e del progetto formativo individualizzato.
2. Per lo specifico dei crediti con valore attribuito a priori di cui all'art. 4, comma 2 il riconoscimento non richiede la realizzazione delle fasi di messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti, limitandosi all'esame, da parte dell'organismo formativo, della documentazione individuale attestante il possesso delle condizioni richieste, fermi restando gli adempimenti relativi alla tracciabilità delle operazioni svolte.
3. La valutazione del credito formativo di ammissione va svolta antecedentemente all'esperimento delle eventuali prove di selezione, costituendo condizione di accesso a queste ultime.
4. La Regione si riserva il diritto di partecipare, con proprie risorse, anche di assistenza tecnica, a tutte le fasi del processo di riconoscimento, al fine di valutare la correttezza e la conformità di quanto posto in atto dall'organismo formativo e dalle risorse abilitate ai sensi dell'art. 11.

Art. 6

Richiesta di riconoscimento dei crediti formativi

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è esclusivamente avviato dall'individuo interessato, che ne avanza specifica richiesta all'organismo formativo cui il credito è riferito, sottoscrivendo contestualmente l'atto di impegno per il riconoscimento dei crediti formativi (allegato B.4). E' facoltà del richiedente allegare tutta la documentazione ritenuta pertinente alla valutazione, integrandola ove del caso nel corso del processo.
2. L'organismo formativo garantisce idonea pubblicizzazione del diritto a richiedere il riconoscimento dei crediti, in modo integrato con l'informazione relativa alle caratteristiche dell'offerta corsuale.
3. All'atto della richiesta di riconoscimento l'organismo formativo istituisce, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 12 il dossier di credito, rilasciando contestualmente ricevuta al richiedente.

Art. 7

Identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. Le funzioni di identificazione e messa in trasparenza sono svolte a cura di personale abilitato ai sensi dell'art. 11 in conformità ai metodi ed agli strumenti di cui all'art. 12, con riferimento alla seguente procedura generale:
 - contestualizzazione degli strumenti di trasparenza rispetto alle caratteristiche dei crediti richiesti;
 - supporto all'identificazione ed alla referenziazione, da parte del richiedente, delle proprie esperienze utilizzabili al fine del riconoscimento dei crediti;
 - supporto alla messa in trasparenza, da parte del richiedente, delle singole esperienze identificate, attraverso redazione di testi rivolti ad esprimerne le caratteristiche di valore, pertinenza e significatività rispetto ai crediti richiesti;
 - sottoscrizione da parte del richiedente del documento di identificazione e messa in trasparenza.
2. Il Documento di identificazione e messa trasparenza è consegnato in copia al richiedente, anche ai fini dell'eventuale suo impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali.

Art. 8

Valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. La valutazione è svolta, in conformità ai metodi ed agli strumenti di cui all'art. 12, a cura di personale abilitato ai sensi dell'art. 11 eventualmente affiancato da esperti dei contenuti curriculari oggetto di richiesta di crediti, attraverso:
 - esame preliminare del dossier di credito, con specifica attenzione al curriculum vitae, alle evidenze presentate ed alla matrice di trasparenza redatta dal richiedente;
 - successiva audizione del richiedente, rivolta a verificare, attraverso un approccio apprezzativo, valore, pertinenza e significatività della rappresentazione delle esperienze.
2. Nel caso in cui si ravvisi l'insufficienza degli elementi di giudizio, l'organismo formativo può:
 - richiedere all'individuo interessato all'ottenimento del credito supplementi informativi, anche attraverso una nuova audizione;
 - sottoporre l'individuo a prove valutative specificamente rivolte alla comprensione del possesso dei requisiti richiesti, differenti per metodologia e contenuto da quelle previste dall'eventuale successiva fase di selezione.

3. Le richieste di cui al comma precedente sono avanzate all'individuo in modo formale e motivato, accompagnate dalla fissazione di un termine prescrittivo per la ricezione della risposta o per la partecipazione all'attività valutativa. In caso di non adempimento da parte dell'individuo interessato, la valutazione è comunque svolta sulla base delle informazioni disponibili. Le eventuali prove di valutazione ed i relativi esiti, accompagnate da specifica verbalizzazione richiamante le attività svolte, i documenti utilizzati ed i giudizi espressi, costituiscono parte integrante e sostanziale del Dossier di credito.

Art. 9

Proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato

1. Sulla base degli esiti della valutazione l'organismo formativo, attraverso il personale abilitato ai sensi dell'art. 11, eventualmente affiancato da esperti dei contenuti curriculari oggetto di richiesta di crediti, provvede alla definizione:
 - della proposta di crediti formativi riconosciuti o motivazione del loro non riconoscimento;
 - del progetto formativo individualizzato, indicante le azioni di accompagnamento e supporto all'apprendimento individuale necessarie anche ai fini del recupero di eventuali debiti formativi.
2. La proposta di riconoscimento, integrata dal progetto individualizzato, è comunicata in forma scritta dall'organismo formativo al richiedente, che la accetta o la respinge.
3. In caso di accettazione, il richiedente sottoscrive il patto formativo.

Art. 10

Autorizzazione regionale all'utilizzo dei crediti formativi e del progetto formativo individualizzato

1. Il Servizio regionale competente, ricevuto il dossier di credito dall'organismo formativo, effettua l'esame dello stesso ai fini dell'adozione dell'atto formale di autorizzazione o di diniego all'utilizzo dei crediti riconosciuti e del progetto formativo individualizzato, ferma restando la responsabilità dell'organismo formativo e del richiedente circa il corretto esercizio pedagogico dei crediti riconosciuti.
2. L'esame consiste nella verifica di conformità di quanto documentato ai criteri definiti dalla normativa applicabile, dando luogo – in caso di esito positivo - ad effetti dotati di valore giuridico ed operativo per il richiedente e l'organismo formativo stesso, vincolati all'attuazione di quanto previsto nel patto formativo sottoscritto.
3. In caso di rilevazione di criticità di procedimento, sanabili, la Regione definisce le necessarie prescrizioni correttive, nel rispetto ed a garanzia dei diritti del richiedente il credito.
4. L'organismo formativo comunica al richiedente l'esito del procedimento amministrativo, provvedendo all'eventuale sottoscrizione del patto formativo modificato sulla base delle prescrizioni correttive di cui al comma 3, antecedentemente alla eventuale fase di selezione.

Art. 11

Abilitazione temporanea all'esercizio del processo di riconoscimento dei crediti formativi

1. Condizione necessaria per l'abilitazione temporanea all'esercizio del processo di riconoscimento dei crediti formativi è la frequenza del percorso formativo obbligatorio previsto dal progetto pilota "Formazione, Valore, Apprendimento", accertata sulla base dell'effettiva partecipazione alle attività di aula.

2. Il Servizio regionale competente comunica in forma scritta agli interessati l'esito dell'accertamento di cui al precedente comma, accompagnato dalle eventuali motivazioni di diniego o da specifiche prescrizioni o limitazioni di esercizio.
3. L'abilitazione consente l'esercizio delle funzioni di *i)* identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti e *ii)* valutazione degli apprendimenti al fine del riconoscimento dei crediti formativi nel termine massimo di 8 mesi dal suo ottenimento, limitatamente ai percorsi autorizzati/approvati dalla Regione e oggetto della richiesta di cui all'art.3 comma 2.
4. L'insieme degli apprendimenti maturati dagli operatori impegnati nel progetto pilota sono, a richiesta individuale, oggetto di valutazione certificatoria rivolta al rilascio di qualificazione, con riferimento alle Unità di Competenza di cui all'allegato A) del presente atto.

Art. 12

Riferimenti metodologici e standard documentali e di servizio

1. Il processo di riconoscimento dei crediti formativi è obbligatoriamente svolto attraverso l'impiego della linea guida di metodo, degli strumenti e degli standard di servizio di cui all'allegato B) del presente atto.
2. Metodi e strumenti sono definiti secondo il principio della maggiore integrazione con i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard di processo relativi alla certificazione delle competenze di cui al Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, 30 giugno 2015.
3. E' facoltà della Regione modificare in corso di sperimentazione i riferimenti metodologici, documentali e di servizio, sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 14, nonché a fronte di eventuale aggiornamento della normativa in materia di certificazione.

Art. 13

Disposizioni sulla gestione amministrativa dei crediti riconosciuti

1. Ai fini dell'accesso agli esami finali, la percentuale massima di assenza del partecipante è determinata al netto della durata oraria dei moduli/segmenti /unità riconosciuti quali crediti di frequenza. E' fatto obbligo di presentazione, alla commissione di esame finale, del dossier di credito autorizzato, completo di tutte le relative evidenze.
2. La sperimentazione del riconoscimento dei crediti formativi non costituisce, a nessun titolo, condizione di rivalsa economica verso la Regione, i beneficiari o altri soggetti.
3. Ove la sperimentazione sia condotta nell'ambito di percorsi formativi finanziati con risorse della Regione Lazio le ore di credito di frequenza riconosciute ed autorizzate ai sensi dell'art. 10 della presente disposizione sono considerate ai fini amministrativi e rendicontuali equivalenti alle ore di effettiva presenza dei relativi partecipanti.

Art. 14

Attività di monitoraggio e valutazione

1. In ragione della natura sperimentale del progetto pilota la Regione svolge una sistematica azione di monitoraggio, audit e valutazione di esito ed impatto dei processi di riconoscimento dei crediti formativi, rivolta a verificare la correttezza e la congruenza degli standard e delle modalità definite.

2. Gli esiti della valutazione svolta possono determinare revisioni, anche *in itinere*, dei riferimenti metodologici, documentali e di servizio di cui all'art. 12, nonché delle disposizioni di gestione amministrativa di cui all'art. 13, oggetto di applicazione cogente, generale o specifica.

A.1 - Unità di Competenza "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Lazio"

Risultato generale atteso

Esercitare la funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti formali non formali ed informali, attraverso l'applicazione delle opportune metodologie, al fine del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale, in modo integrato con quanto disposto, ai fini della certificazione delle competenze, dal Decreto MLPS 30 giugno 2015.

Livello EQF: 4

Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- *Settore Economico-Professionale*: Servizi di educazione, formazione e lavoro
- *Area di Attività*: ADA.23.182.590 - Supporto alla individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze
- *Processo*: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- *Sequenza di processo*: Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Abilità

1. Supportare il destinatario dell'intervento nell'individuazione degli apprendimenti di potenziale interesse ai fini del riconoscimento dei crediti formativi

- Presentare al richiedente il dispositivo di riconoscimento dei crediti formativi, esplicitando il senso del diritto al riconoscimento e favorendone un uso responsabile.
- Supportare il richiedente nella corretta comprensione delle caratteristiche dei prerequisiti, delle unità di Risultati di Apprendimento, dei moduli e dei segmenti formativi maggiormente coerenti con la rappresentazione della propria esperienza, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi
- Supportare il richiedente nella predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione, nell'ambito del riconoscimento dei crediti, per lo specifico percorso formativo di interesse.
- Identificare le caratteristiche delle esperienze maturate dal richiedente, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali, coerenti con i crediti formativi richiesti.
- Definire il percorso di ricostruzione delle esperienze e di loro messa in trasparenza.
- Presentare al destinatario il percorso ed attivarlo, al fine dell'individuazione delle esperienze e delle evidenze di supporto.
- Condurre in modo transattivo le sessioni di lavoro, individuali o di gruppo, rivolte alla progressiva ricostruzione e rappresentazione motivata, giustificata e trasparente delle esperienze, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali e informali.

2. Supportare il destinatario dell'intervento nella redazione del Documento di trasparenza finalizzato al riconoscimento dei crediti formativi

- Supportare il richiedente nella composizione del Documento di trasparenza, con particolare attenzione alla autovalutazione ed alla giustificazione del valore delle singole esperienze in termini di riconoscibilità del credito formativo di ammissione e/o dei crediti di frequenza.
- Gestire gli aspetti procedurali ed informativi funzionali al rilascio del Documento di trasparenza, garantendone la tracciabilità.

Conoscenze minime

- Conoscenza generale del quadro normativo regionale, nazionale ed europeo in materia di riconosci-

- mento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Conoscenza dei principi della progettazione formativa rivolta alla capitalizzazione degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi regionali applicabili.
 - Conoscenza specifica dei principi e delle tecniche transattive di identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui.
 - Conoscenza di base dei principi e dei comportamenti di orientamento necessari al fine di un corretto ricorso al riconoscimento dei crediti.
 - Conoscenza dei principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della *privacy* dei richiedenti.

A.2 Unità di Competenza “Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi”

Risultato generale atteso

Esercitare la funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici, a presidio e garanzia del riconoscimento dei crediti formativi, ai sensi della normativa regionale, in modo integrato con quanto disposto, ai fini della certificazione delle competenze, dal Decreto MLPS 30 giugno 2015.

Livello EQF: 5

Afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

- *Settore Economico-Professionale*: Servizi di educazione, formazione e lavoro
- *Area di Attività*: ADA.23.182.591 - Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione
- *Processo*: Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
- *Sequenza di processo*: Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Abilità

1. Riconoscere i crediti formativi e definire il progetto formativo individualizzato

- Predisporre, in conformità agli standard regionali ed alla caratteristiche del progetto formativo, la documentazione necessaria per la gestione del procedimento di riconoscimento.
- Istruire, sulla base del Documento di trasparenza, la valutazione apprezzativa degli apprendimenti, anche avvalendosi di esperti curriculari.
- Sviluppare la proposta di riconoscimento dei crediti, degli eventuali debiti formativi e del progetto formativo individualizzato.
- Comunicare al richiedente gli esiti del processo e negoziare il patto formativo attorno al progetto individualizzato.
- Presentare alla Regione l'ipotesi di riconoscimento dei crediti e gli atti compiuti nel corso processo, a fini di esame di conformità.
- Garantire la tracciabilità dell'intero processo di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni della normativa di riferimento.

Conoscenze minime

- Conoscenza generale del quadro normativo regionale, nazionale ed europeo in materia di riconoscimento, validazione e certificazione degli apprendimenti.
- Conoscenza dei principi della progettazione formativa rivolta alla capitalizzazione degli apprendimenti ed alla individualizzazione dei percorsi, con riferimento agli standard minimi regionali applicabili.
- Conoscenza dei principi e del metodo di esame del Documento di trasparenza e delle relative evidenze a supporto.

- Conoscenza dei metodi e delle tecniche di disegno di prove valutative di natura apprezzativa (audizione, colloquio tecnico, prova).
- Conoscenza dei principi giuridici ed etici relativi al trattamento dei dati sensibili ed al rispetto della *privacy* dei richiedenti.

B.1 Principi guida relativi ad accesso al servizio; identificazione, messa in trasparenza e valutazione degli apprendimenti a fini di riconoscimento dei crediti formativi

1. Obbligazioni verso il richiedente da parte dell'organismo formativo operante il riconoscimento

- Rendere nota ai potenziali partecipanti, in sede di avviso pubblico per il reclutamento e la selezione dei partecipanti, l'opportunità di usufruire di crediti formativi nelle forme e nelle modalità all'uopo previste.
- Esplicitare l'assoluta volontarietà della richiesta di riconoscimento di credito formativo, in termini di diritto individuale all'apprendimento permanente, rafforzando il coinvolgimento e la responsabilizzazione del richiedente.
- Definire in dettaglio le condizioni di esercizio dei crediti formativi in termini di prerequisiti, criteri, limiti e modalità di valutazione e riconoscimento/valorizzazione delle esperienze.
- Assicurarci della piena comprensione delle condizioni di accesso e delle potenziali implicazioni operative nello svolgimento del percorso formativo.

2. Obbligazioni da parte del richiedente verso l'organismo formativo a cui è richiesto il riconoscimento

- Indicazione dei crediti richiesti, distinti fra ammissione e frequenza, con riferimento allo specifico percorso formativo per cui è istituito il processo.
- Attestazione, attraverso autodichiarazione, del possesso degli eventuali requisiti minimi richiesti dall'organismo formativo
- Richiamo sintetico delle esperienze maturate a motivazione della richiesta.
- Assunzione degli impegni propri del processo di riconoscimento e derivati dal progetto formativo individualizzato.
- Assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci e/o di non rispetto degli impegni, espressa come consapevolezza della perdita degli eventuali crediti riconosciuti, ivi incluse le conseguenze sulla partecipazione al percorso formativo.
- Sottoscrizione della richiesta, in data antecedente l'eventuale prova selettiva (ed in ogni caso antecedente all'avvio delle attività didattiche, fatta salva l'autorizzazione al riconoscimento di crediti in itinere), inclusiva di attestazione di avvenuta informazione da parte dell'organismo formativo e di liberatoria relativa alla privacy.

3. Principi guida della identificazione degli apprendimenti

- L'identificazione è svolta a partire dalle esperienze desumibili dal curriculum vitae, articolabili al loro interno per componenti significative (p.e. partecipazione a formazione continua nell'ambito di un rapporto di lavoro) e complementabili con ulteriori esperienze significative emerse durante l'interazione orale.
- Ogni esperienza va caratterizzata, sulla base del formato tipo di documento di trasparenza [1. parte] in termini di *i)* coordinate utili alla sua referenziazione; *ii)* caratteristiche oggettive desumibili dalla narrazione e dalle eventuali evidenze, con particolare attenzione alla rappresentazione dei ruoli e delle attività esercitate, del contesto di esercizio e della continuità/progressione nel tempo; *iii)* evidenze disponibili; *iv)* crediti associabili.
- Le esperienze sono ordinate in modo cronologicamente ascendente (dalla più remota alla più recente), in modo da evidenziare continuità/progressione nel tempo.
- La redazione dei testi descrittivi può essere a cura del richiedente, opportunamente supportato, o direttamente dall'operatore abilitato, durante ed in esito ai colloqui. Il processo termina con la lettura congiunta e la condivisione dei testi da parte del richiedente credito.

- Il processo di identificazione avviene esclusivamente attraverso interazione – in presenza e non valutativa – fra richiedente ed operatore abilitato, articolabile in una o più sessioni, tracciate in apposito registro individuale.

4. Principi guida della messa in trasparenza degli apprendimenti

- La messa in trasparenza è svolta con riferimento alla matrice di cui alla II parte del relativo documento, data dall'intersezione delle esperienze (righe) con:
 - nel caso di credito di ammissione, i prerequisiti di conoscenza e cognitivi;
 - nel caso di crediti di frequenza, i relativi moduli/unità, per i loro contenuti di conoscenza ed abilità.
- La matrice è preventivamente definita ed intestata dall'operatore abilitato, sulla base della richiesta individuale di riconoscimento.
- La messa in trasparenza, intesa come produzione di micro-testi biografico-cognitivi, avviene attraverso rilettura di ogni singola esperienza in termini di contributo dato ad ogni dimensione rappresentata dalle colonne. Il processo è rivolto a far esprimere al richiedente la capacità di rappresentare i propri apprendimenti in modo funzionale alle caratteristiche dei crediti richiesti, passando dalla descrizione alla interpretazione delle esperienze.
- Le singole righe di esperienza sono disposte secondo l'ordinamento ascendente (dalla più remota alla più recente) con cui sono state descritte nei loro termini oggettivi in sede di identificazione.
- Il processo di messa in trasparenza avviene esclusivamente attraverso interazione – in presenza e non valutativa – fra richiedente ed operatore abilitato, articolabile in una o più sessioni, tracciate in apposito registro individuale.
- I micro-testi di rappresentazione assumono convenzionalmente la forma-tipo *“sostantivo indicante sinteticamente il ruolo svolto + grado di autonomia/posizione nel contesto + caratteristiche del contesto + contenuto della prestazione/risultato ottenuto”*.
- La redazione dei testi di rappresentazione del significato e del contributo delle singole esperienze alle diverse dimensioni è svolta dal richiedente, opportunamente supportato, nel pieno rispetto del linguaggio naturale da esso posseduto ed utilizzato. Il processo termina con la lettura congiunta e la condivisione dei testi da parte del richiedente credito, a cui segue sottoscrizione del complessivo Documento di trasparenza, inteso quale attestazione di parte prima. La sottoscrizione da parte dell'operatore abilitato attesta la conformità del processo alle indicazioni di metodo, senza assunzione di responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato e rappresentato dal richiedente il credito.

5. Principi guida della valutazione apprezzativa degli apprendimenti e redazione del progetto formativo individualizzato

- La valutazione degli apprendimenti è svolta dall'operatore abilitato attraverso:
 - esame preliminare della matrice di trasparenza, letta diacronicamente per singole colonne, con riferimento alle caratteristiche dei singoli crediti richiesti e sua contestualizzazione rispetto al Dossier di credito;
 - definizione, sulla base dell'analisi dei testi, della logica di conduzione dell'audizione, inclusa l'eventuale coinvolgimento di docenti esperti;
 - conduzione dell'audizione, secondo un approccio metodologico di natura apprezzativa, basato sulla produzione di domande a partire da quanto dichiarato dal richiedente, rivolte ad accertare valore, pertinenza e significatività dell'esperienza posta in trasparenza rispetto alle caratteristiche dei crediti. Nel caso del credito di ammissione, la valutazione è svolta assumendo a riferimento i descrittori di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità di EQF, per il livello corrispondente al titolo/alla qualificazione ordinariamente richiesta in ingresso al percorso formativo, opportunamente declinati e contestualizzati.

- E' facoltà dell'operatore abilitato svolgere l'audizione anche con il coinvolgimento di esperti curriculari, restando responsabile della correttezza metodologica del processo.
- In caso di insufficienza della valutazione apprezzativa – o, a richiesta dell'interessato, ove la stessa si concluda con esito negativo – è facoltà dell'operatore abilitato procedere alla somministrazione di prove valutative dirette, in ogni caso distinte da quanto previsto dalla eventuale selezione. Le prove vanno definite, anche attraverso la partecipazione degli esperti curriculari, a partire dalle caratteristiche delle esperienze del richiedente, così come messe in trasparenza. Le prove ed i loro esiti costituiscono elemento informativo del Dossier di credito.
- La valutazione è conclusa dalla redazione della proposta scritta di riconoscimento, integrata dal progetto formativo individualizzato, e/o dalle motivazioni relative ai crediti richiesti ma non riconosciuti. La proposta indica, obbligatoriamente:
 - le coordinate identificative del percorso per il quale i crediti sono stati richiesti;
 - le generalità del richiedente;
 - i crediti da esso richiesti;
 - per ogni credito, l'esito motivato della valutazione (positiva o negativa), con indicazione degli elementi utili anche ai fini dell'orientamento. Ogni credito di frequenza va espresso indicando le sue caratteristiche (integrale; di sola frequenza, restando l'obbligo di prova; accompagnato da debito). Il credito di ammissione va espresso con indicazione dell'eventuale debito;
 - per l'insieme dei crediti riconosciuti, il progetto formativo individualizzato, inteso come indicazioni cogenti e/o di indirizzo relative a: *i)* il recupero degli eventuali debiti; *ii)* le specifiche modalità didattiche relative alla frequenza del corso; *iii)* gli elementi di autovalutazione degli apprendimenti oggetto di confronto in itinere con il tutor ed i docenti.
- Il processo è concluso dalla sottoscrizione della proposta, per accettazione o rifiuto, da parte del richiedente e dell'operatore abilitato. La proposta costituisce elemento informativo del Dossier di Credito.

B.2 Struttura del Dossier di Credito

Il Dossier di Credito è l'insieme ordinato, relativo ad ogni singolo richiedente, dei documenti relativi all'intero procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, indipendentemente dall'esito dello stesso. I contenuti tipici del Dossier sono:

- richiesta di riconoscimento crediti, conforme al format-tipo di cui all'allegato B.3, datata e sottoscritta in originale dal richiedente;
- allegati obbligatori alla richiesta di riconoscimento, così come previsti dall'allegato B.3;
- copia delle evidenze fornite a sostegno delle esperienze identificate ai fini della valutazione degli apprendimenti;
- documento di identificazione e messa in trasparenza elaborato nel corso del servizio, nella sua versione più aggiornata;
- documentazione delle eventuali prove svolte in sede di valutazione degli apprendimenti, inclusi i loro esiti;
- motivata proposta di riconoscimento dei crediti, accompagnata da progetto formativo individualizzato, sottoscritta dal richiedente e dall'organismo formativo ai fini della richiesta di autorizzazione amministrativa da parte della Regione. Alternativamente, motivazione del non accoglimento della richiesta di riconoscimento;
- registro individuale tracciante le attività svolte in presenza dagli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e messa in trasparenza degli apprendimenti e valutazione apprezzativa, con indicazione degli eventuali esperti curriculari partecipanti;
- autorizzazione amministrativa, prescrizioni o diniego da parte del competente Servizio della Regione Lazio, a seguito di audit del processo svolto;
- accettazione da parte del richiedente dell'esito del processo di riconoscimento, sulla base della autorizzazione amministrativa della Regione;
- eventuali evidenze relative all'assolvimento di quanto previsto dal progetto formativo individualizzato.

Il Dossier di Credito costituisce documento obbligatorio ai fini dell'accesso all'esame finale del partecipante al percorso formativo.

B.3 Format tipo di richiesta di riconoscimento crediti

Il sottoscritto [*Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale, Residenza, Recapito telefonico, Eventuale recapito posta elettronica*]

in possesso del seguente titolo di studio/qualificazione professionale¹ [*denominazione e coordinate del titolo posseduto*]:

in riferimento al percorso formativo [*denominazione del percorso*]
erogato da [*denominazione e coordinate dell'organismo formativo*]

richiede, nell'ambito della sperimentazione di cui al progetto pilota della Regione Lazio "Formazione, Valore, Apprendimento", di accedere al servizio di²:

riconoscimento del credito di ammissione

riconoscimento dei seguenti crediti di frequenza:

-
-
-

Motiva la richiesta sulla base delle seguenti esperienze, ritenute significative ai fini della valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati³ [*lista di esperienze*]

-
-
-

Allega alla richiesta⁴:

copia di documento di identità in corso di validità;

curriculum vitae in formato Europass aggiornato alla data del...

copia non autenticata dell'attestazione comprovante il possesso del titolo/della qualificazione dichiarata (in caso di richiesta di credito di ammissione)

Atto di impegno per il riconoscimento dei crediti formativi, sottoscritto in originale

informativa in materia di trattamento dei dati personali, sottoscritta in originale

...

Dichiara di essere stato informato dall'organismo formativo dei diritti e dei doveri propri del processo di riconoscimento dei crediti, che esplicitamente accetta con la sottoscrizione del patto formativo e della presente richiesta.

Luogo, data, firma in originale

1

Compilare obbligatoriamente nel caso di richiesta di credito di ammissione. Indicare il titolo di studio/la qualificazione con riferimento a denominazione, soggetto che la ha rilasciata, data di rilascio. In caso di titolo rilasciato da paese estero, eventuali atti amministrativi rivolti al suo riconoscimento in Italia.

2 Compilare con riferimento ai contenuti della richiesta. Per l'indicazione analitica dei crediti di frequenza, riferirsi al programma del percorso formativo, nella versione autorizzata dalla Regione ai fini della sperimentazione.

3 Compilare con sintetico richiamo alle esperienze indicate nel curriculum vitae.

4 I documenti-tipo esplicitamente indicati si intendono obbligatori, nei limiti sopra indicati. E' facoltà del richiedente allegare ulteriore documentazione, da indicare nei suoi elementi essenziali.

B.4 Format tipo di atto di impegno per il riconoscimento dei crediti formativi

Il sottoscritto [*Nome, Cognome, Data e luogo di nascita, Cittadinanza, Codice Fiscale, Residenza, Recapito telefonico, Eventuale recapito posta elettronica*]

in riferimento al percorso formativo [*denominazione del percorso*]
erogato da [*denominazione e coordinate dell'organismo formativo*]

a fronte della richiesta di riconoscimento dei crediti formativi avanzata in data [...]

- si impegna a partecipare attivamente al processo sperimentale di identificazione, messa in trasparenza e validazione dei propri apprendimenti, nelle modalità e durate definite dall'organismo formativo;
- accetta gli standard di servizio proposti dall'organismo formativo, fra i quali la disponibilità a titolo gratuito di n. __ ore di operatori abilitati dalla Regione Lazio, nell'ambito del Progetto pilota "Formazione Valore Apprendimento";
- attesta la veridicità delle informazioni rilasciate nell'ambito del processo, manlevando l'organismo formativo ed i relativi operatori abilitati dalle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci;
- si dichiara consapevole che:
 - i crediti eventualmente riconosciuti hanno valore esclusivamente nell'ambito dell'edizione del percorso formativo per il quale sono stati richiesti;
 - il riconoscimento dei crediti consente – ove rispettate le altre condizioni obbligatorie – l'accesso all'eventuale esame finale pubblico di qualificazione, relativo all'intero insieme degli insegnamenti oggetto del percorso;
 - la Regione Lazio mantiene il diritto di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti forniti quali evidenze;
 - eventuali dichiarazioni mendaci e/o il non rispetto degli impegni assunti determinano automaticamente la decadenza dei crediti eventualmente riconosciuti, con i relativi effetti sulla partecipazione al percorso formativo, fatta salva ogni altra conseguenza giuridica;
- mantiene in ogni momento il diritto di interrompere il processo di riconoscimento, così come di non accettare gli esiti dello stesso;
- mantiene in ogni momento il diritto di richiedere alla Regione Lazio, attraverso l'indirizzo di posta elettronica ..., informazioni aggiuntive o segnalare eventuali criticità percepite.

Luogo, data, firma in originale

B.5 Format tipo di documento di identificazione e messa in trasparenza

LOGO REGIONE LAZIO

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA

REDATTO DA

Cognome e Nome [REDACTED]

Nat [REDACTED] a [REDACTED] Prov. [REDACTED] il [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

Nazionalità [REDACTED]

Codice fiscale [REDACTED]

CON IL SUPPORTO DI

<p>Ente abilitato nell'ambito del progetto pilota "Formazione, Valore, Apprendimento"</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>Timbro/Stamp</p>
<p>accreditato dalla Regione Lazio all'erogazione di attività formativa in data [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] al numero [REDACTED]</p>	
<p>Addetto abilitato nell'ambito del progetto pilota "Formazione, Valore, Apprendimento" all'esercizio della funzione di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze"</p> <p>[REDACTED]</p>	<p>Firma/Signature</p>
<p>qualifica: [REDACTED]</p>	

Data termine redazione del documento di trasparenza: [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]

A) PERCORSO FORMATIVO PER IL QUALE E' RICHIESTO IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

B) CREDITI RICHIESTI A SEGUITO DI COLLOQUIO INFORMATIVO

C) MESSA IN TRASPARENZA DEGLI APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI ED INFORMALI A FINI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

C.1 ESPERIENZE IDENTIFICATE PER SIGNIFICATIVITÀ DEGLI APPRENDIMENTI

N.1 PERIODO: da __/__/__ a __/__/__ ESPERIENZA:
RIFERIMENTI:
CARATTERISTICHE OGGETTIVE
EVIDENZE
DIMENSIONI DI CREDITO RISPETTO A CUI L'EVIDENZA E' RITENUTA SPENDIBILE

(duplicare il box per ogni singola esperienza significativa)

C.2 MATRICE DI MESSA IN TRASPARENZA DEGLI APPRENDIMENTI SIGNIFICATIVI

N.	Durata (anni)	Dimensione di credito	Dimensione di credito	Dimensione di credito
1				
2				
..				

Note finali a cura del candidato

Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza

firma del richiedente il credito